

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

(in vigore dal 24/03/2022)

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti

Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art. 4 - Regime del PIP

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Parte IV - Profili organizzativi

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

Art. 15 - Responsabile

Art. 16 - Conflitti di interesse

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art. 22 - Operazioni di fusione

Art. 23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Regolamento

■ **Parte I - Identificazione e scopo del PIP**

Art. 1 - Denominazione

1. "BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione" (di seguito "PIP") è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il PIP è stato istituito dall'impresa di assicurazione Genertellife S.p.A. (di seguito "impresa"), con provvedimento del 18/04/2007 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.
2. L'impresa esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.
3. Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016.
4. L'attività relativa al PIP è svolta in Mogliano Veneto (TV), presso la sede dell'impresa.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa è genertellife@pec.genertellife.it

Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine l'impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

■ **Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento**

Art. 4 - Regime del PIP

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
2. Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall'art. 2 del citato decreto.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata e/o al valore delle quote di un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione.
4. L'investimento delle risorse della gestione interna separata/del fondo interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
5. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo *life cycle*.
6. La politica di investimento relativa alla gestione interna separata/fondo interno, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle*.
7. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi ovvero il profilo *life cycle*, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa sono a carico dell'impresa.
2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'aderente**, espresse in percentuale sui versamenti;
 - a.2) **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e/o come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;

- b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'impresa:
- b.1) in caso di riallocazione della posizione individuale maturata tra la gestione interna separata/fondo interno/profilo *life cycle*;
- c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;**
- d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Tali spese sono espresse in cifra fissa e sono prelevate dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata.
3. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati¹.
4. Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'impresa.
5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

■ **Parte III - Contribuzione e prestazioni**

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

¹ Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento del fondo interno nella quale risulta investita.
4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'impresa ai sensi dell'art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5. Il rendimento del fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del fondo interno le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile.
In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il rendimento calcolato alla prima data utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel fondo interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o

pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

9. Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale ma-

turata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

■ **Parte IV - Profili organizzativi**

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito "patrimonio del PIP") costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
4. L'impresa è dotata di procedure atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Responsabile

1. L'impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

■ **Parte V - Rapporti con gli aderenti**

Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa.
3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento dall'art. 21 del Regolamento.
5. La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa.
6. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute. L'impresa rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
8. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP riportandole nella Nota informativa.

■ **Parte VI - Norme finali**

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 21.

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'impresa comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 l'introduzione delle stesse almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 e con le modalità ivi previste.

Art. 23 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere patuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'impresa.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondo interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della gestione interna separata/fondo interno avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separazione patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separazione contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separazione contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - a) predispose annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa e verso i singoli aderenti e beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

BG Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)

 **BG VITA**





GENERTELLIFE S.p.A. (GRUPPO GENERALI)


Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016

Istituito in Italia

 Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

 041 5939651

 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

 www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene **INFORMAZIONI DI BASE**, è suddivisa in **2 SCHEDE** ('Presentazione'; 'I costi') e ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**;
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene **INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO**, è composta da **2 SCHEDE** ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è **DISPONIBILE SUL SITO WEB** (www.bgvita.it);
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**, ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**.

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 30/03/2023)

Premessa

Quale è l'obiettivo	BG Previdenza Attiva è un PIP finalizzato all'erogazione di una pensione complementare , ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . BG Previdenza Attiva è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona	BG Previdenza Attiva opera in regime di contribuzione definita : l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	BG Previdenza Attiva è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale . Se aderisci a BG Previdenza Attiva la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro.
Quali prestazioni puoi ottenere	<ul style="list-style-type: none">• RENDITA e/o CAPITALE (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;• ANTICIPAZIONI (per acquisto/ristrutturazione prima casa, malattia, altre cause);• RISCATTO PARZIALE/TOTALE (per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso);• RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.).
Trasferimento	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione, in caso di modifiche peggiorative/sostanziali).
I benefici fiscali	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta il paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

Puoi scegliere tra **2 comparti** e **1 profilo Life-Cycle (Programma automatico Life Cycle)**:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	Sostenibilità(*)	ALTRE CARATTERISTICHE
Ri.Alto Previdenza	Garantito	NO	Gestione interna separata; comparto di default in caso di R.I.T.A.
LVA Dinamico Previdenza	Azionario	NO	Fondo interno.


(*) **Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.**

Puoi scegliere anche una combinazione della gestione interna separata Ri.Alto Previdenza e del fondo interno LVA Dinamico Previdenza con percentuali scelte direttamente da te.

Programma automatico Life Cycle

È previsto inoltre l'investimento nel "Programma automatico Life Cycle". Tale programma prevede che il 31 dicembre di ogni anno venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita tra il fondo interno LVA Dinamico Previdenza e la gestione interna separata Ri.Alto Previdenza, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'aderente a tale data in modo da ridurre il profilo di rischio della posizione previdenziale all'avvicinarsi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia dell'aderente.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.

 Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di BG Previdenza Attiva nella **SCHEDA 'Le opzioni di investimento' (Parte II 'Le informazioni integrative')**, che puoi acquisire dall'area pubblica del sito web (www.bgvita.it). Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"**.

I comparti

Gestione interna separata Ri.Alto Previdenza


COMPARTO GARANTITO

**ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO/LUNGO**
(tra 10 e 15 anni dal
pensionamento)


La gestione mira a massimizzare il rendimento degli investimenti contestualmente alla garanzia di un rendimento minimo. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio.

- **Garanzia:** il rendimento attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 08.11.2001
- **Patrimonio netto al 31.12.2022:** Euro 984.712.483
- **Rendimento netto del 2022:** 0,85%
- **Sostenibilità:**
 - NO, non ne tiene conto
 - SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 - SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2022



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.



Fondo interno LVA Dinamico Previdenza

COMPARTO AZIONARIO

ORIZZONTE TEMPORALE
LUNGO
(oltre 15 anni dal
pensionamento)

La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto con una propensione al rischio medio-alta e orientato a cogliere le opportunità offerte dal mercato.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 24.05.2007
- **Patrimonio netto al 31.12.2022:** Euro 188.506.404
- **Rendimento netto del 2022:** -10,17%
- **Sostenibilità:**
 - NO, non ne tiene conto
 - SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 - SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione ⁽¹⁾

Versam. iniziale annuo	Età all'iscr.	Anni di versam.	Ri.Alto Previdenza		LVA Dinamico Previdenza		Programma automatico "Life Cycle"	
			Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 112.296,03	€ 4.369,67	€ 115.125,71	€ 4.479,77	€ 112.743,49	€ 4.387,08
	40	27	€ 77.098,67	€ 3.110,70	€ 78.543,05	€ 3.168,98	€ 77.189,28	€ 3.114,35
€ 5.000	30	37	€ 224.592,03	€ 8.739,33	€ 230.251,42	€ 8.959,55	€ 225.487,04	€ 8.774,16
	40	27	€ 154.197,30	€ 6.221,40	€ 157.086,08	€ 6.337,95	€ 154.378,52	€ 6.228,71

⁽¹⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né Genertellife né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo <http://www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva.html>. Sul sito web (www.bgvita.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Il contratto è concluso nel momento in cui Genertellife rilascia all'aderente la polizza a conferma dell'adesione, oppure nel momento in cui l'aderente riceve la lettera di conferma dell'adesione da parte di Genertellife.

I rapporti con gli Aderenti

Genertellife ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Genertellife mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare Genertellife telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. Eventuali reclami relativi alla partecipazione a BG Previdenza Attiva devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- il **Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a BG Previdenza Attiva (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di BG Previdenza Attiva.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, le Condizioni generali di contratto, i Rendiconti dei comparti, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito *web* (www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/). È inoltre disponibile, sul sito *web* della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*


BG Previdenza Attiva


Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)




GENERTELLIFE S.P.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
Istituito in Italia

 Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

 041 5939651

 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

 www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 30/03/2023)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a BG Previdenza Attiva, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	3,00% dei contributi dell'aderente, dei contributi del datore di lavoro, dei contributi da trattenuta sullo stipendio e del contributo TFR. Tali spese sono prelevate all'atto di ciascun versamento.
Indirettamente a carico dell'aderente:	
Ri.Alto Previdenza	Il rendimento realizzato annualmente dalla gestione interna separata viene attribuito all'aderente diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale dell'1,50% si incrementa dello 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione interna separata superiore al 6,00%.
LVA Dinamico Previdenza	Commissione annua di gestione: 2,80%, prelevata settimanalmente dal patrimonio.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	Non previste
Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	<ul style="list-style-type: none">prima operazione di riallocazione gratuita,ogni successiva operazione di riallocazione Euro 50,00
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
Spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)	Cifra fissa una tantum pari a Euro 20,00

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione,

contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati, sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) nella misura massima del 2%. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di BG Previdenza Attiva, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 Euro a 82.000 Euro).

Indicatore sintetico dei costi (maschio 30 anni)	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Ri.Alto Previdenza	4,22%	2,65%	2,08%	1,65%
LVA Dinamico Previdenza	5,62%	4,06%	3,50%	3,07%




AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di BG Previdenza Attiva è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di BG Previdenza Attiva è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di BG Previdenza Attiva rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita pari allo 0,90% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'aderente.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari allo 0,50%.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari all'1,50%.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web (www.bgvita.it).

BG Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)

 **BG VITA**





GENERTELLIFE S.P.A. (GRUPPO GENERALI)


Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016

Istituito in Italia

 Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

 041 5939651

 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

 [www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/
lineaprevidenzacomplementare/
bg-previdenza-attiva/](http://www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/)

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le opzioni di investimento' (in vigore dal 30/03/2023)

Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei tuoi contributi.

Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi aggiuntivi** rispetto a quello che hai previsto.

Dove e come si investe

Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun comparto del fondo.

Gli investimenti producono nel tempo **un rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**. Il termine 'rischio' è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I comparti più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto

BG Previdenza Attiva ti offre la possibilità di scegliere tra **2 comparti**, le cui caratteristiche sono qui descritte.

BG Previdenza Attiva ti offre anche la facoltà di ripartire la tua posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra i suddetti 2 comparti. Puoi anche scegliere il Programma automatico Life-Cycle.

Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- l' **orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento;
- il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
- i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: i comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (**riallocazione**). La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Se si sceglie il programma di Life-Cycle la riallocazione riguarda sempre sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a **12 mesi**.

La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Duration	La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni.
ESG	L'acronimo ESG significa Environmental, Social e Governance (ambiente, sociale e governance) ed è utilizzato in ambito finanziario per indicare tutte quelle attività legate all'investimento responsabile per cui si prendono in considerazione, oltre ai risultati puramente economici, la sostenibilità degli investimenti stessi.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Genertellife le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione interna separata	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
Life-Cycle	È un programma di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale, sulla base dell'anagrafica dell'aderente.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macro-categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e della parte di premio per le garanzie accessorie, e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Rating	<p>È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's.</p> <p>Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.</p> <p>Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato di adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "investment grade") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).</p>
Strumenti finanziari	Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).
Tasso di interesse tecnico	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni espresse in Euro che Genertellife S.p.A. garantisce al Beneficiario nei casi previsti dal contratto.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali, ove normativamente previsto.
Volatilità	È l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:


- il **Documento sulla politica di investimento**;
- i **Rendiconti dei comparti** (e le relative relazioni);
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



Tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

Ri.Alto Previdenza

- **Categoria del comparto:** garantito.
- **Finalità della gestione:** la gestione mira a massimizzare il rendimento degli investimenti nel medio e lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico e in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito.
- **Garanzia:** il rendimento attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.

 **AVVERTENZA:** mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia. In caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli Aderenti hanno il diritto di trasferire la propria posizione; in tal caso Genertellife si impegna a descrivere agli Aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

- **Altre caratteristiche:** comparto di default in caso di R.I.T.A.
- **Orizzonte temporale di investimento consigliato:** medio/lungo (da 10 a 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:** la gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.
L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM.
La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio
- **Sostenibilità:** il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

 Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- **Benchmark:** tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

LVA Dinamico Previdenza

- **Categoria del comparto:** azionario.
- **Finalità della gestione:** la gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo interno stesso rispetto al benchmark e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso.
- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** lungo (oltre 15 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:** la gestione è condotta mediante una efficiente movimentazione dei titoli, la cui adeguatezza viene valutata in relazione ai costi di negoziazione, alla redditività delle operazioni poste in essere, alle fasi di mercato nonché alla liquidità degli strumenti finanziari oggetto della gestione. Le strategie di gestione attiva non modificano in maniera sostanziale il profilo di rischio della gestione rispetto a quello del benchmark di riferimento. La ripartizione strategica fra le varie classi di strumenti finanziari sarà implementata con riferimento alla composizione del benchmark. Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario. Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al regolamento del fondo. La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo

e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli. La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, con scadenza media a breve termine, in linea con la duration del benchmark. La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio stesso.

- **Sostenibilità:** il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l' **Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- **Benchmark:**

- 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei.
- 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali.
- 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi. L'indice è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi.
- 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico.

I comparti. Andamento passato

Ri.Alto Previdenza

Data di avvio dell'operatività del comparto:	08/11/2001
Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro):	984.712.483

Informazioni sulla gestione delle risorse

La gestione delle risorse è conferita alla S.G.R. Generali Insurance Asset Management S.p.A. sulla base di un mandato di gestione.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine dell'anno 2022.

Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	53,55%
Titoli di Stato	Dollaro statunitense	0,15%
Obbligazioni Corporate	Euro	33,46%
Obbligazioni Corporate	Sterlina britannica	1,36%
Obbligazioni Corporate	Corona danese	0,09%
Obbligazioni Corporate	Dollaro statunitense	2,67%
Liquidità	Euro	5,01%
Liquidità	Sterlina britannica	0,07%
Liquidità	Franco svizzero	0,00%
Liquidità	Dollaro statunitense	0,00%
Liquidità	Corona svedese	0,00%
Liquidità	Corona danese	0,03%
Liquidità	Corona norvegese	0,00%
OICR/SICAV	Euro	0,11%
Azioni	Euro	3,21%
Azioni	Sterlina britannica	0,13%
Azioni	Dollaro statunitense	0,08%
Azioni	Franco svizzero	0,11%
Derivati	Dollaro statunitense	-0,03%
Totale		100%

Gli OICR promossi o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali o altri strumenti finanziari emessi da tale gruppo risultano pari al 0,06% del patrimonio.

Investimento per area geografica

Area Geografica	Percentuale
Europa	86,31%
Americhe	11,08%
Oceania	0,63%
Asia	1,98%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	17,73%
Materie prime	6,44%
Industriali	13,03%
Utilities	5,76%
Consumi primari	8,70%
Comunicazione	7,09%
Energetico	8,77%
Consumi discrezionali	11,43%
Servizi sanitari	6,09%
Real estate	1,48%
Information Technology	11,79%
Funds	1,69%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della obbligazionaria corporate

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	25,37%
Utilities	13,45%
Comunicazioni	14,60%
Industriali	6,56%
Energetico	5,04%
Real estate	4,99%
Agencies	1,76%
Consumi primari	8,95%
Consumi discrezionali	3,92%
Obbligazioni garantite	1,70%
Materie prime	2,61%
Servizi sanitari	8,98%
Information Technology	2,07%
Totale complessivo	100%

Il patrimonio ad oggi è caratterizzato da un investito principalmente in titoli obbligazionari e un contenuto investimento in titoli azionari. La gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Le decisioni di investimento in titoli obbligazionari vengono prese sulla base di analisi quantitative e qualitative degli scenari macro economici e delle prospettive macro-finanziarie relative alle diverse aree geografiche, ai settori merceologici e alle valute, con l'obiettivo di cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio con riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli di Stato nonché dei differenziali dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre in coerenza con la durata degli impegni delle passività. La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o

regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 10,52. Il turnover, per l'anno 2022, è pari a 0,03. Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio.

Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.


Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark: tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

	2022	2021	2020
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti	1,04%	1,00%	1,10%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,04%	1,00%	1,10%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,18%	0,15%	0,19%
TOTALE	1,22%	1,15%	1,29%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

LVA Dinamico Previdenza

Data di avvio dell'operatività del comparto:	24/05/2007
Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro):	188.506.404

La gestione delle risorse è conferita alla S.G.R. Generali Insurance Asset Management S.p.A. sulla base di un mandato di gestione. Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2022.

Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	6,07%
Liquidità	Euro	2,32%
Liquidità	Sterlina britannica	0,02%
Liquidità	Dollaro statunitense	2,64%
Liquidità	Dollaro australiano	0,13%
Liquidità	Yen giapponese	0,34%
Liquidità	Corona norvegese	0,13%
Liquidità	Corona svedese	0,13%
Liquidità	Corona danese	0,07%
Liquidità	Dollaro di Hong Kong	0,06%
OICR/SICAV	Euro	0,00%
Azioni	Euro	35,85%
Azioni	Sterlina britannica	15,83%
Azioni	Dollaro statunitense	11,58%
Azioni	Dollaro australiano	1,09%
Azioni	Dollaro di Hong Kong	0,31%
Azioni	Franco svizzero	12,77%
Azioni	Yen giapponese	2,58%
Azioni	Corona svedese	3,96%
Azioni	Corona danese	3,47%
Azioni	Corona norvegese	0,65%
Diritti	Euro	0,00%
Totale		100%

Non sono stati acquisiti OICR promossi o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali o altri strumenti finanziari emessi da tale gruppo.

Investimento per area geografica

Area Geografica	Percentuale
Europa	83,83%
Americhe	12,30%
Asia	2,74%
Oceania	1,13%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	16,72%
Industriali	13,99%
Servizi sanitari	14,65%
Consumi primari	12,33%
Consumi discrezionali	9,85%
Information Technology	10,91%
Energetico	8,73%
Materie prime	3,73%
Comunicazione	4,66%
Utilities	3,32%
Real Estate	1,11%
Totale complessivo	100,00%

Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario: il fondo è investito principalmente in titoli azionari di tipo diretto in valuta euro e il profilo di rischio del fondo è medio-alto.

La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark.

Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi, ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La gestione è condotta mediante una efficiente movimentazione dei titoli, la cui adeguatezza viene valutata in relazione ai costi di negoziazione, alla redditività delle operazioni poste in essere, alle fasi di mercato nonché alla liquidità degli strumenti finanziari oggetto della gestione. La ripartizione strategica fra le varie classi di strumenti finanziari sarà implementata con riferimento alla composizione del benchmark.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, con scadenza media a breve termine, in linea con la duration del benchmark.

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 0,74. Il turnover, per l'anno 2022, è pari a 1,21. Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.


Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ LVA Dinamico Previdenza	-	-	-	-	-3,78%	-31,92%	18,29%	4,73%	-7,40%	11,01%	13,89%	3,05%	3,78%	1,00%	3,61%	-8,80%	17,11%	-3,51%	17,43%	-10,17%
■ Benchmark	9,08%	6,57%	18,61%	10,71%	-4,58%	-34,27%	21,20%	9,09%	-6,50%	10,65%	14,52%	6,43%	4,52%	1,69%	4,98%	-7,83%	16,82%	-1,62%	17,09%	-8,38%

Benchmark: 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi. 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters).




AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

	2022	2021	2020
Oneri di gestione finanziaria:	2,76%	2,49%	2,55%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	2,76%	2,49%	2,55%
- di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	2,77%	2,50%	2,55%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,35%	0,22%	0,30%
TOTALE	3,12%	2,72%	2,85%

 **AVVERTENZA:** Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

BG Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)

 **BG VITA**





GENERTELLIFE S.P.A. (GRUPPO GENERALI)


Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016

Istituito in Italia

 Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

 041 5939651

 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

 [www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/
lineaprevidenzacomplementare/
bg-previdenza-attiva/](http://www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/)

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti" (in vigore dal 30/03/2023)

Il soggetto istitutore/gestore

Genertellife è una società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A., con sede legale e uffici amministrativi in via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso).

La Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI di cui all'Art. 2, primo comma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Italiane al numero 1.00141.

Genertellife è soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali. Il capitale sottoscritto è di Euro 168.200.000,00 interamente versato e detenuto al 100% da Assicurazioni Generali S.p.A. quale unico azionista.

Il consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024, è così costituito:

Presidente

- Andrea MENCATTINI, nato a Bibbiena (AR) il 22 luglio 1961

Consiglieri di Amministrazione

- Maurizio PESCARINI, nato a Sanremo (IM) il 24 settembre 1974 - Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Giancarlo BOSSER, nato a Trieste l'8 gennaio 1973 - Consigliere
- Roberto LANCELOTTO, nato a Besana Brianza (MB) il 21 luglio 1964 - Consigliere
- Andrea Enrico Massimo RAGAINI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2 giugno 1966, Consigliere
- Cristina RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966 - Consigliere

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024, è così costituito:

Presidente

- Massimo Maria CREMONA, nato a Busto Arsizio (VA) il 3 aprile 1959

Sindaci Effettivi

- Maria Maddalena GNUDI, nata a Pesaro (PU) il 13 marzo 1970
- Fedele GUBITOSI, nato a Milano (MI) il 20 maggio 1973

Sindaci Supplenti

- Stefano GROPAIZ, nato a Trieste (TS) il 13 maggio 1965
- Flavia Daunia MINUTILLO, nata a Milano (MI) il 24 maggio 1971

Il Responsabile

Il Responsabile di BG Previdenza Attiva, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 16.05.2025, è il dott. Attilio Cupido, nato a Francavilla al Mare (CH), il 10 maggio 1965.

La gestione amministrativa

La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:

- Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchese 14;
- Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.

I gestori delle risorse

La Società delega la gestione finanziaria delle risorse a "Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio", in forma abbreviata "GIAM SGR S.p.A.", con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Genertellife S.p.A.

La revisione legale dei conti

Con delibera assembleare del 26 gennaio 2021, l'incarico della revisione contabile del bilancio e del rendiconto di Genertellife S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2021-2029 alla Società di Revisione "KPMG S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni è curata direttamente dai Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con Sede Legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Crispi n. 8, 34132 Trieste.


BG Previdenza Attiva


Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)




GENERTELLIFE S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
Istituito in Italia

 Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

 041 5939651

 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

 www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

Appendice

'Informativa sulla sostenibilità' (in vigore dal 30/03/2023)

Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

COMPARTO RIALTO PREVIDENZA

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto finanziario.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, il prodotto finanziario considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento, coerentemente con l'approccio stabilito a livello di Gruppo Generali. La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento assicurativo. Per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate afferenti alla Gestione separata, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link:
www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva/



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

COMPARTO LVA DINAMICO PREVIDENZA

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

No, i rischi di sostenibilità non sono al momento integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario in quanto non promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 Regolamento UE 2019/2088, ovvero, non ha obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 2019/2088.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

No, il Gruppo Generali ha preso in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

N° adesione: _____

Agenzia: Banca Generali

Codice CAB Filiale acquisitrice: _____
(da compilarsi a cura del back office della Banca)



BG VITA

BG PREVIDENZA ATTIVA

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016**

MODULO DI ADESIONE

Il contratto oggetto della presente richiesta è composto dai seguenti documenti:



- Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa (da consegnare obbligatoriamente)
- Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' (da consegnare obbligatoriamente)
- Nota informativa, Regolamento e Condizioni generali di contratto (da consegnare su espressa richiesta dell'aderente)
- Documenti conformi ai modelli di cui all'allegato 3, 4 e 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018



- Modulo di adesione BG Previdenza Attiva

Allegati



- **Titolare effettivo del beneficiario persona giuridica** A cura dell'aderente o dell'eventuale esecutore
(da allegare nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica)
- **Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D.**
- **Professione**

Attenzione: l'adesione a **BG PREVIDENZA ATTIVA - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo** - deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito www.bgvita.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Avvertenza: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA

Dopo la compilazione l'adesione deve essere fotocopiata in 3 esemplari.

Scopri tutti gli **approfondimenti** relativi alla tua Polizza "BG Previdenza Attiva".
Le note laterali ti aiuteranno nella scelta dei servizi e nella comprensione dei contenuti.

APPROFONDIMENTI




N° adesione: _____

CDG dell'Aderente: _____



GUIDA ALLA COMPILAZIONE



1 > IL TUO QUESTIONARIO

IN CASO DI ADESIONE DI UN MINORE, IL "QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE" NON DEVE ESSERE COMPILATO.

Questionario di autovalutazione

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Conoscenze in materia di previdenza

1. Conoscenza dei fondi pensione:

- Ne so poco
- Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni.

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione:

- Non ne sono al corrente
- So che le somme versate non sono liberamente disponibili
- So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione? _____ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? _____ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")?

- SÌ
- NO

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- SÌ
- NO

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR):

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

8. Non so / Non rispondo (punteggio 1)

Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)
- 10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)
- Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- garantito - obbligazionario puro - obbligazionario misto	- obbligazionario misto - bilanciato	- bilanciato - azionario

La scelta di un percorso *Life Cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Perché è necessario compilare il questionario?

Il "Questionario di Autovalutazione" è uno strumento che ti aiuta a verificare il tuo livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarti tra le diverse opzioni di investimento.

In caso di adesione di un minore, il "Questionario di Autovalutazione" NON deve essere compilato.

È necessario che quanto indicato nella presente domanda sia coerente con la risposta fornita alla domanda n° 8 relativa alla congruità della scelta previdenziale, alla risposta inerente la Data di accesso alle prestazioni pensionistiche fornita a pagina 6.

È necessario che quanto indicato nella presente domanda sia coerente con la risposta fornita alla domanda n° 3 relativa alle conoscenze in materia di previdenza e alla risposta inerente la Data di accesso alle prestazioni pensionistiche fornita a pagina 6.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Questionario di autovalutazione - Dichiarazione dell'Aderente

Data _____ Luogo _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

È obbligatorio indicare sempre data e luogo, tranne in caso di adesione di un minore.

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



In caso di adesione di un minore, **NON** deve essere compilata e firmata la Dichiarazione dell'Aderente.

[in alternativa]
 L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



FAC-SIMILE

N° adesione: _____

CDG dell'Aderente: _____ CDG dell'Esecutore: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



2 > I TUOI DATI



	ADERENTE (persona fisica)	EVENTUALE ESECUTORE (persona fisica)
Nome		
Cognome		
Codice fiscale		
Documento d'identità (tipologia)		
Numero Documento		
Rilasciato da		
Luogo rilascio		
Data rilascio		
Data scadenza		
Documenti comprovanti i poteri dell'esecutore		<input type="checkbox"/> Procura/Delega <input type="checkbox"/> Provvedimento giudice tutelare <input type="checkbox"/> Docum. d'identità del minore <input type="checkbox"/> Autocertificazione di stato di famiglia <input type="checkbox"/> Autocertificazione di nascita
Data di nascita		
Comune di nascita		
Provincia		
Stato (se diverso da Italia)		
Prima Cittadinanza		
Seconda Cittadinanza (se presente)		
Indirizzo di residenza*		
Località		
Provincia		
CAP		
Stato (se diverso da Italia)		
Indirizzo di corrispondenza		
Località		
Provincia		
CAP		
Stato (se diverso da Italia)		
Ricopre cariche pubbliche diverse da PEP? <small>(es. amministratori locali, ruoli apicali in pubbliche amministrazioni, consorzi o associazioni di natura pubblicistica)</small>	<input type="checkbox"/> Politico/Istituzionale <input type="checkbox"/> Societario <input type="checkbox"/> Associazioni <input type="checkbox"/> Fondazioni <input type="checkbox"/> No	
Solo se attualmente pensionato indicare il codice professione		
		Rapporto tra esecutore e aderente <input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

A cosa servono i tuoi dati?

Ci consentono di riconoscerti e verificare la tua identità, per tutelare la tua sicurezza e rispettare la normativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto.

Chi è l'aderente?

Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione. Deve essere sempre consegnato il documento identificativo dell'aderente (se l'aderente è minorenni deve essere consegnato il certificato di nascita).

Chi è l'esecutore?

È il soggetto (solo persona fisica) al quale sono stati conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto dell'aderente. L'esecutore è il genitore che effettua il pagamento per il figlio minore, oppure il tutore/curatore/amministratore di sostegno. Devono essere sempre consegnati i documenti comprovanti i poteri dell'esecutore (procura/delega, provvedimento giudice tutelare, documento d'identità del minore, autocertificazione di stato di famiglia oppure di nascita che deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione).

A cosa serve l'indirizzo di corrispondenza?

È l'indirizzo a cui vengono inviate le comunicazioni riguardanti la polizza. Devi compilare questi campi solo se si tratta di un indirizzo diverso da quello di residenza. Qualora i campi non vengano compilati, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo di residenza.

Inserisci il Codice Professione dell'Aderente e dell'eventuale Esecutore scegliendo tra quelli che trovi riportati in allegato, solo se sono attualmente pensionati.

* Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza sopraindicato, salvo diversa dichiarazione del Cliente.


N° adesione: _____

CDG del Terzo Pagatore: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Nel caso di soggetto pagatore diverso dall'aderente, occorre compilare la seguente tabella. Ti ricordiamo inoltre di compilare la sezione "Modalità di versamento del premio (da parte del terzo pagatore)" presente a pag. 11 di 17.

Se il terzo pagatore coincide con l'esecutore, seleziona solamente "SÌ" in corrispondenza del campo "Terzo pagatore coincide con esecutore".

EVENTUALE TERZO PAGATORE (persona fisica)	
Terzo pagatore coincide con esecutore	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Rapporto tra terzo pagatore e aderente	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Chi è il "terzo pagatore"?

È il soggetto che versa il premio in luogo dell'aderente. Se il terzo pagatore coincide con l'esecutore non occorre ricompilare la sezione, ma selezionare solamente "SÌ".

DATI DELL'ADERENTE PER FINI STATISTICI COVIP

Titolo di studio (dato obbligatorio)

- Nessuno
- Licenza elementare
- Licenza media inferiore
- Diploma professionale
- Diploma media superiore
- Diploma universitario/laurea triennale
- Laurea/laurea magistrale
- Specializzazione post-laurea

Data di iscrizione alla previdenza complementare / /

Qualifica di vecchio o nuovo iscritto a fondi pensione: V N

Data di prima iscrizione al regime obbligatorio (Previdenza Pubblica) / /

Condizione professionale (dato obbligatorio)

- Lavoratore dipendente del settore privato
- Lavoratore dipendente del settore pubblico
- Lavoratore autonomo e libero professionista
- Altro iscritto diverso da quelli precedenti

Indicare la data di prima iscrizione ad una delle forme di previdenza complementare previste dalla normativa vigente.

Si intende vecchio iscritto il soggetto che alla data del 28/04/1993 aveva già aderito ad un Fondo pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende nuovo iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi pensione dopo il 28/04/1993 oppure vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



DATA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Indica la data presunta di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria / /

I requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie potrebbero variare in base alle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

È necessario che quanto indicato in questo campo sia coerente con le risposte fornite alle domande 3 e 8 del Questionario di autovalutazione.



DATI CONTRIBUTIVI DELL'ADERENTE

- Frazionamento annuale Importo annuale €
- Frazionamento mensile (S.D.D. obbligatorio) Importo mensile €

È possibile contribuire a BG Previdenza Attiva anche o soltanto attraverso il proprio datore di lavoro: **(riservato solo ai lavoratori dipendenti del settore privato)**

- % TFR
- % Contributo a carico del lavoratore dipendente
- % Contributo a carico del datore di lavoro

FAC-SIMILE


3 > DATI DELL'AZIENDA



Da compilare obbligatoriamente in caso di contribuzione attraverso il datore di lavoro.

	AZIENDA
Denominazione Sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Sede Legale	
Località	
C.A.P.	
Provincia	
Indirizzo di corrispondenza	
Località	
C.A.P.	
Provincia	

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



4 > ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI SI È GIÀ ADERITO

Attenzione: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA.

La presente sezione deve essere compilata obbligatoriamente qualora l'aderente abbia già sottoscritto una forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP quale: Fondo Pensione Chiuso, Fondo Pensione Aperto, PIP oppure Fondo Pensione preesistente.

Nella presente sezione non devono essere indicati i FIP in quanto non iscritti all'albo COVIP.

L'aderente è già titolare di una posizione presso altra forma pensionistica complementare? SÌ NO

Denominazione altra forma pensionistica _____

Numero di iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP _____

Indicare **obbligatoriamente** se l'aderente ha o non ha già aderito ad un'altra forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP.

La denominazione e il numero di iscrizione devono essere coerenti con quanto riportato nella Scheda "I costi" della forma pensionistica complementare a cui si è già aderito; tale scheda è reperibile sul sito della COVIP (www.covip.it) che, con questo servizio, fornisce un ausilio alla ricerca delle Schede.

Scheda "I costi" della Forma Pensionistica a cui si è già aderito

consegnata

Non selezionare "consegnata" soltanto se l'altra forma pensionistica a cui si è già aderito non sia tenuta a redigere la Scheda "I costi".

AVVERTENZA: se l'aderente è già titolare di altra forma pensionistica complementare deve obbligatoriamente firmare in ogni pagina la relativa Scheda "I costi" (in data antecedente o coincidente alla sottoscrizione di BG Previdenza Attiva) che deve sempre essere allegata al presente modulo.

Firma, data e luogo devono essere inseriti anche qualora la Scheda "I costi" non preveda apposito campo.

5 > ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

Io sottoscritto aderente dichiaro di aderire a BG Previdenza Attiva tramite il trasferimento della posizione maturata presso il Fondo/Forma pensionistica complementare denominato:

Istituito da _____ Partita IVA _____
(Società/Ente)

Indirizzo sede _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Recapito telefonico _____ Indirizzo e-mail _____

al quale è iscritto dal _____ tramite il contratto n. _____

Si precisa che nel caso in cui l'aderente abbia già sottoscritto più forme pensionistiche complementari iscritte all'albo COVIP, la forma pensionistica da trasferire deve coincidere con quella indicata nella precedente sezione 4 "Altra forma pensionistica complementare a cui si è già aderito". Ti ricordiamo di allegare il "Modulo di richiesta di trasferimento a BG Previdenza Attiva" e inviargli una copia al Fondo Cedente.

Si ricorda che il trasferimento è possibile anche da forme pensionistiche complementari non iscritte all'albo COVIP, come i FIP.

Attenzione: se contemporaneamente al trasferimento intendi aderire a BG Previdenza Attiva anche attraverso dei contributi programmati è necessario compilare il campo "Dati contributivi dell'aderente" presente all'interno della sezione 2.

N° adesione: _____

CDG del beneficiario 1 p.f.: _____ CDG del beneficiario 2 p.f.: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



6 > I BENEFICIARI

Qualora si vogliono indicare ulteriori Beneficiari persone fisiche, fotocopiare le pagine dedicate ai Beneficiari Caso Morte, e allegarle al presente Modulo.

DA COMPILARE SE BENEFICIARIO PERSONA FISICA

BENEFICIARI CASO MORTE		
	BENEFICIARIO 1	BENEFICIARIO 2
Nome e Cognome*		
% Beneficiario* (no decimali)		
Data di nascita*		
Comune di nascita*		
Provincia di nascita*		
Stato di nascita (se diverso da Italia)		
Codice fiscale*		
Recapito* Da indicare obbligatoriamente almeno l'indirizzo Indirizzo (via - località - CAP - Stato)		
Telefono/Cellulare		
E-mail		
Persona Politicamente Esposta* (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Rapporto tra beneficiario e aderente*	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Chi è il beneficiario?
È la persona fisica avente diritto alla prestazione assicurata.

La somma delle percentuali di tutti i beneficiari individuati dall'aderente deve dare un totale di 100%.

A cosa serve il recapito?
È l'informazione che ci consente di contattare più agevolmente il beneficiario al fine di erogargli la prestazione assicurativa.

Barrare obbligatoriamente solo una delle opzioni riportate.

* Da compilare obbligatoriamente.

N° adesione: _____

CDG del beneficiario 1 p.g.: _____ CDG del beneficiario 2 p.g.: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



DA COMPILARE SE BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA

Se hai indicato un beneficiario persona giuridica, ti ricordiamo di compilare l'allegato "Titolare effettivo del beneficiario persona giuridica".



BENEFICIARI CASO MORTE

	BENEFICIARIO 1	BENEFICIARIO 2
Denominazione sociale*		
% Beneficiario* (no decimali)		
Codice fiscale*		
Partita IVA		
N° iscrizione registro delle imprese o delle persone giuridiche (obbligatorio se in possesso)		
Ente registrazione (obbligatorio se in possesso di N° iscrizione)		
Data di costituzione		
Provincia di costituzione		
Comune di costituzione (qualora il beneficiario sia stato costituito all'estero indicare la Nazione di costituzione)		
Indirizzo Sede Legale*		
Comune Sede Legale*		
Provincia Sede Legale*		
Stato Sede Legale* (se diverso da Italia)		
Recapito* Da indicare obbligatoriamente almeno l'indirizzo		
Indirizzo (via - località - CAP - Stato)		
Telefono/Cellulare		
E-mail		
Rapporto tra beneficiario e aderente*	<input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Chi è il beneficiario?

È la persona giuridica avente diritto alla prestazione assicurata.

La somma delle percentuali di tutti i beneficiari individuati dall'aderente deve dare un totale di 100%.

A cosa serve il recapito?

È l'informazione che ci consente di contattare più agevolmente il beneficiario al fine di erogargli la prestazione assicurativa.

Barrare obbligatoriamente solo una delle opzioni riportate. Qualora venga flaggato "Altro" è necessario allegare la visura camerale del beneficiario persona giuridica (o altro documento equivalente). Se il beneficiario è un trust, deve essere acquisita l'ultima versione dell'atto istitutivo oppure se è una fiduciaria il mandato fiduciario.

OPPURE



BENEFICIARI CASO MORTE GENERICI

Gli eredi legittimi dell'Aderente	<input type="checkbox"/> A
Gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell'Aderente	<input type="checkbox"/> D

In caso di successione testamentaria, per "eredi legittimi" si intendono coloro che sarebbero stati tali in assenza di testamento.

Salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Aderente stesso verrà suddiviso, tra i Beneficiari generici designati, in parti uguali.

* Da compilare obbligatoriamente.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



7 > DEFINISCI IL TUO INVESTIMENTO



COMPONI IL TUO INVESTIMENTO

È possibile scegliere di investire nella Gestione Separata "Ri.Alto Previdenza" e/o nel Fondo Interno "LVA Dinamico Previdenza".

Indicare le percentuali intere di ripartizione:

- alla **Gestione Separata "Ri.Alto Previdenza" (Linea Garantita)** %
- al **Fondo Interno "LVA Dinamico Previdenza" (Linea Azionaria)** %

OPPURE

- Programma automatico Life Cycle** (mettere una crocetta per attivare il Programma)
Nel caso si attivi il Life Cycle, il versamento verrà ripartito automaticamente secondo le percentuali indicate in allegato alle Condizioni Generali di contratto.

Investimento

Il versamento, ripartito secondo la richiesta dell'aderente, al netto del caricamento, verrà investito nella Gestione Separata e/o convertito in quote del Fondo Interno, in conformità con quanto riportato nelle Condizioni Generali di contratto.



MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO (da parte dell'aderente)

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a Genertellife S.p.A.

- Tramite la Banca

CODICE IBAN
(intestato all'Aderente)

CRO
Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo

a favore di Genertellife S.p.A sul seguente codice **IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795** presso Banca Generali di Mogliano Veneto

- Con contestuale addebito sul conto corrente bancario, per cui autorizzo fin d'ora Banca Generali ad addebitare l'importo dovuto sul conto corrente intestato/cointestato all'Aderente e a bonificare contestualmente l'importo a Genertellife S.p.A.

Codice IBAN

ASSEGNO "NON TRASFERIBILE" tratto all'ordine di Genertellife S.p.A.

- bancario circolare

ABI CAB

Numero completo dell'assegno

Versamento dei premi successivi

MAV

S.D.D.

Ti ricordiamo di compilare la presente sezione solamente nel caso in cui non sia presente un terzo pagatore.

Utilizzare la modalità di pagamento tramite MAV solo in caso di frazionamento annuale. In caso di modalità di pagamento tramite S.D.D. ti ricordiamo di compilare il "Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D." che trovi in allegato al presente Modulo di adesione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



8 › REVOCABILITÀ DELL'ADESIONE

La presente adesione, nella fase che precede la conclusione del contratto e in deroga al disposto dell'art. 1887 c.c., può essere sempre revocata mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede della Compagnia. La revoca ha effetto dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Le somme eventualmente già pagate dall'Aderente saranno restituite, al netto delle spese di emissione e dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

9 › RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può recedere dal contratto oggetto del presente Modulo di adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo raccomandata, presso la sede della Compagnia. Il contratto è concluso nel momento in cui l'Aderente ha avuto notizia dell'accettazione del Modulo di adesione da parte della Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'Aderente il premio corrisposto, al netto delle spese di emissione e dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso.

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



10 › INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza;⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunemente al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE.⁽³⁾

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.bgvita.it.

Il sito www.bgvita.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie tecnici, tra i quali quelli che tracciano le visite al sito dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc.).

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziarica, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autotecnici, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarica e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



11 > I MIEI CONSENSI PRIVACY

Consenso contrattuale

Preso atto dell'Informativa, firmando, AUTORIZZO Genertellife a trattare le categorie particolari di miei dati personali, tra cui i dati relativi alla mia salute, con le finalità del trattamento illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti, nonché la loro comunicazione ai soggetti indicati nell'Informativa ed il trattamento da parte di questi ultimi.

Consensi commerciali e di profilazione commerciale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;

Acconsento Non acconsento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.


Acconsento Non acconsento

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente. Se nel precedente Consenso commerciale è stato indicato "Non acconsento", anche per questo Consenso commerciale deve essere indicato "Non acconsento".

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



12 > LE TUE DICHIARAZIONI



DICHIARAZIONE U.S. PERSON DELL'ADERENTE

F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autocertificazione, sottoscritta dall'Aderente o dall'Esecutore, riportate nel presente Modulo di Proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Dichiarazione U.S. Person dell'Aderente. Da compilare barrando obbligatoriamente una delle due caselle:

Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dichiaro di essere cittadino degli Stati Uniti d'America o "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana ed allego apposito "Form W-9".	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
--	-----------------------------	-----------------------------

Io sottoscritto mi impegno a notificare tempestivamente alla Compagnia ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dei soggetti di cui sopra.



DICHIARAZIONE C.R.S. (COMMON REPORTING STANDARD)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari (Common Reporting Standard), che ha lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte dei soggetti che - direttamente o indirettamente - investono attraverso istituzioni finanziarie straniere, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di acquisire il codice fiscale o tax identification number di tutti i soggetti fiscalmente residenti all'estero. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dall'Aderente o dall'Esecutore, riportate nel presente Modulo di proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Io sottoscritto Aderente dichiaro: Barrare obbligatoriamente una delle due caselle

di NON avere residenze fiscali fuori dall'Italia	<input type="checkbox"/>
di avere residenze fiscali fuori dall'Italia di cui specifico i seguenti dettagli	<input type="checkbox"/>

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE


CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

Io sottoscritto mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni rilasciate nel presente modulo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Titolare Effettivo* dell'aderente

Io sottoscritto Aderente del rapporto continuativo, oggetto della presente richiesta, **confermo di rivestire la qualifica di Titolare Effettivo del suddetto rapporto continuativo**. Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia, nel corso dello svolgimento del medesimo rapporto continuativo, ogni operazione allo stesso rapporto riconducibile che (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro - sia essa effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate - e (ii) sia effettuata per conto di soggetti diversi dal sottoscritto, fornendo alla stessa Compagnia tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

* La definizione di "Titolare Effettivo" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto.



DICHIARAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto Aderente (o suo Esecutore) **DICHIARO**:

- di aver ricevuto il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/2018) nei casi previsti dalla normativa vigente e il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (conforme al modello di cui all'allegato 4 del Reg. IVASS n.40/2018) nonché, in caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. IVASS n.40/2018);
- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto di BG Previdenza Attiva, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.bgvita.it;
- di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (**per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la "Scheda dei costi"**);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda "I costi" della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.bgvita.it;
 - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento
- di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione" (tranne in caso di adesione di un minore).
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Confermo, pertanto, sotto la mia personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni riportate nel presente Modulo ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti, con l'**impegno a comunicare prontamente** alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Firma dell'ADERENTE o dell'eventuale ESECUTORE



N° adesione: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



IDENTIFICAZIONE DELL'ADERENTE O DEL SUO ESECUTORE

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che il presente modulo è stato correttamente compilato e di aver identificato i soggetti di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiaro, inoltre, che tutte le firme presenti in questo Modulo sono state apposte in mia presenza.

Data _____ Luogo _____

Nome Consulente	
Cognome Consulente	
Codice	
Firma del CONSULENTE BANCA GENERALI PRIVATE	
<input checked="" type="checkbox"/>	

FAC-SIMILE

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)




Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Aggiornamento: Marzo 2022

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



TITOLARE EFFETTIVO DEL BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA

Dichiarazione resa dall'aderente o dal suo esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e succ. mod. ed int.

Io sottoscritto _____

COGNOME

NOME

in qualità di aderente o di suo esecutore - preso atto che le informazioni richieste e contenute nella presente Sezione sono necessarie, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e succ. mod. ed int., al fine di una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica - fornisco di seguito, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 22 del citato D.Lgs. 231/2007 succ. mod. ed int., sotto la mia personale responsabilità, i completi dati identificativi relativi alle persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del sopra richiamato Decreto, consapevole che le informazioni sotto richieste sono indispensabili al fine di consentire alla Compagnia l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.



Denominazione sociale beneficiario

Riportare la denominazione sociale del beneficiario persona giuridica al quale si riferiscono i titolari effettivi di seguito forniti.

	TITOLARE EFFETTIVO 1	TITOLARE EFFETTIVO 2	TITOLARE EFFETTIVO 3	TITOLARE EFFETTIVO 4
Nome				
Cognome				
Data di nascita				
Comune di nascita				
Provincia di nascita				
Stato di nascita (se diverso da Italia)				
Persona Politicamente Esposta (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni di Assicurazione)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì
Rapporto con l'aderente	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole degli obblighi stabiliti e delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dal citato D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., confermo la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., sulla base dei criteri forniti all'Art. 20 del citato Decreto.

Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Data _____

Luogo _____

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



TITOLARE EFFETTIVO DEL BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA

Dichiarazione resa dall'aderente o dal suo esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e succ. mod. ed int.

Io sottoscritto _____

COGNOME

NOME

in qualità di aderente o di suo esecutore - preso atto che le informazioni richieste e contenute nella presente Sezione sono necessarie, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e succ. mod. ed int., al fine di una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica - fornisco di seguito, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 22 del citato D.Lgs. 231/2007 succ. mod. ed int., sotto la mia personale responsabilità, i completi dati identificativi relativi alle persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del sopra richiamato Decreto, consapevole che le informazioni sotto richieste sono indispensabili al fine di consentire alla Compagnia l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.



Denominazione sociale beneficiario

Riportare la denominazione sociale del beneficiario persona giuridica al quale si riferiscono i titolari effettivi di seguito forniti.

	TITOLARE EFFETTIVO 1	TITOLARE EFFETTIVO 2	TITOLARE EFFETTIVO 3	TITOLARE EFFETTIVO 4
Nome				
Cognome				
Data di nascita				
Comune di nascita				
Provincia di nascita				
Stato di nascita (se diverso da Italia)				
Persona Politicamente Esposta (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni di Assicurazione)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì
Rapporto con l'aderente	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> Parentela <input type="checkbox"/> Rapporti di lavoro/affari <input type="checkbox"/> Affinità <input type="checkbox"/> Coniugio <input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile <input type="checkbox"/> Relazione amicale <input type="checkbox"/> Beneficenza/liberalità <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole degli obblighi stabiliti e delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dal citato D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., confermo la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., sulla base dei criteri forniti all'Art. 20 del citato Decreto.

Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Data _____

Luogo _____

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE

N° adesione: _____





BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che tutte le firme sopra indicate sono state apposte in mia presenza.

	
[Redacted area]	
Nome Consulente	[Redacted area]
Cognome Consulente	[Redacted area]
Codice	[Redacted area]
Firma del CONSULENTE BANCA GENERALI PRIVATE	
	

FAC-SIMILE

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it


Aggiornamento: Marzo 2022

N° adesione: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D.

Conferimento

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Genertellife S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l'addebito nel suo conto e l'autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Genertellife S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*).

(*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Data e Luogo

Firma del debitore

Firma dell'aderente (in caso di debitore diverso dall'aderente)

FAC-SIMILE

Note:

- 1) I documenti di debito (fattura, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore.
- 2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica, che coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.


BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Aggiornamento: Marzo 2022

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



PROFESSIONE

PROFESSIONE

- 01 DIPENDENTE
- 02 DIRIGENTE/SOGGETTO APICALE (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.)
- 03 IMPRENDITORE
- 04 LIBERO PROFESSIONISTA
- 05 LAVORATORE AUTONOMO
- 06 NON OCCUPATO (disoccupato, casalinga, studente)
- 08 BENESTANTE/POSSIDENTE
- 09 CLERO ED ALTRI MINISTRI DI CULTO
- 10 POLITICO
- 11 DIPLOMATICO
- 12 MAGISTRATO

FAC-SIMILE

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale

Genertellife S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 23.07.2022.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresi i premi per le coperture accessorie in caso di non autosufficienza e di invalidità da malattia grave, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad Euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, deve riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul red-

dito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 (l'agevolazione massima potrà arrivare fino ad Euro 8.164,27).

Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione. La soglia massima di reddito di lavoro che il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato è di Euro 80.000.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione individuale, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Conferimento del TFR progressivo

Il conferimento del TFR progressivo a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale delle prestazioni

2.1. Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in forma di capitale, il regime di tassazione è differenziato, come di seguito descritto:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%

- e, per i “nuovi iscritti”, di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 (e per i “vecchi iscritti” anche per la parte relativa agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007, salvo diversa opzione), è prevista la tassazione separata con applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sulla parte di prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita assumono anch’esse un regime differenziato, a seconda delle ipotesi che seguono:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria ai fini IRPEF nella misura dell’87,50% dell’ammontare corrisposto;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, è prevista la tassazione ai fini IRPEF secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Anticipazioni

L’anticipazione richiesta viene erogata in forma di capitale una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (ad es. in caso di anticipazione per acquisto prima casa attraverso l’esibizione dell’atto notarile o dell’altra documentazione richiesta a comprova in base alle modalità previste dalla forma pensionistica complementare).

Quanto poi alla tassazione delle somme anticipate, occorre anche in questo caso distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i “vecchi iscritti” si applica la tassazione separata con l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%. Per i “nuovi iscritti” si applica la tassazione separata utilizzando un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica complementare).
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. L’imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti.

Riscatti

Per tassare le somme riscattate occorre distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 occorre distinguere la motivazione del riscatto: se il riscatto è "volontario" (i.e. in caso di licenziamento o dimissioni) è applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito alla forma pensionistica complementare. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati alla forma pensionistica complementare. Se il riscatto è "involontario" (i.e. mobilità, cassa integrazione, invalidità...) e avviene per il totale della posizione, si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

2.2. Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale¹ (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato²) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati alla forma pensionistica complementare.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesi-

¹ I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

mo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni previdenziali in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sull'eventuale rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazio-

ne del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

TFR pregresso

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

3. Regime fiscale del Piano individuale pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

Documento sulle anticipazioni

Genertellife S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 23.07.2022.

Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a Genertellife S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia con tempestività all'aderente richiesta di integrazione, e il termine massimo sopra indicato è sospeso fino alla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione. La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

BG

Previdenza Attiva

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)**

Condizioni Generali di contratto

(in vigore dal 30/03/2023)

Condizioni Generali di contratto

Questo contratto costituisce una Forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), articolo 12 e articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni od integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di contratto e relativi Allegati;
- dal Regolamento della presente forma pensionistica complementare;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

Genertellife S.p.A., in seguito chiamata Società, si impegna a corrispondere all'aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia*. L'aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di contributi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito **fase di erogazione**, in caso di vita dell'aderente al termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontrino nelle Condizioni Generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In caso di vita dell'aderente alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche la Società si impegna a corrispondere all'aderente, a tale data, una rendita vitalizia immediata rivalutabile e/o un importo in Euro da corrispondere in un'unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.

In caso di morte dell'aderente prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto, a titolo di riscatto per decesso (come da Decreto), il capitale maturato in polizza alla data del decesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua scadenza.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione della rendita non è prevista alcuna prestazione.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Decreto, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

La mancanza, alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche stesse, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.

Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Genertellife non è tenuta a pagare alcuna prestazione se il fatto di considerare operante il contratto o di pagare una prestazione espone Genertellife S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 2 - Opzioni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche

2.1 Opzione capitale

L'aderente ha la facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50,00%, gli venga erogata in forma di capitale.

In ogni caso, le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche articolo 10 del Regolamento).

2.2 Opzioni di rendita

L'aderente può scegliere una delle seguenti forme di rendita, alternative alla rendita vitalizia:

- **rendita certa** sulla testa dell'aderente che prevede il pagamento di una rendita in modo certo per 10 anni e successivamente finché l'aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella all'Allegato 3;

- **rendita vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l'aderente e altra Persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite. A seguito di tale scelta, effettuata dall'aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

2.3 Opzione prosecuzione volontaria

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione a BG Previdenza Attiva oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come indicato anche nel **Regolamento** all'articolo 8, comma 5.

Art. 3 - Prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

È possibile chiedere, in tutto o in parte, un anticipo della prestazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" che sarà erogata in rate trimestrali anticipate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione della richiesta per ottenere la R.I.T.A. dalla Società, sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della richiesta della R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure, in alternativa:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Società e rimarrà gestita attraverso la linea garantita denominata Ri.Alto Previdenza, fatta salva la facoltà di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Qualora l'attivazione della R.I.T.A. dovesse comportare una riallocazione della posizione maturata, l'eventuale *Life Cycle* attivato sul contratto verrà interrotto.

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. l'aderente, attraverso richiesta scritta, può cambiare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla rendita temporanea stessa.

Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione oppure la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).

Le modalità per la richiesta della R.I.T.A. sono riportate all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) sono prelevate una tantum dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata e ammontano a Euro 20,00 in cifra fissa.

Art. 4 - Periodi contrattuali

La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:

- un primo periodo di accumulo (**fase di accumulo**), in cui l'aderente versa i contributi e accumula in questo modo il capitale costitutivo della rendita;
- un secondo periodo di erogazione della rendita (**fase di erogazione della rendita**), che decorre dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza messo a disposizione dalla Società (**capitale costitutivo della rendita in "forma variabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 2), e/o in Euro nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza (**capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo regolamento (Allegato 1).

Art. 5 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

Il contributo investito viene determinato sottraendo dal contributo versato un caricamento pari al 3,00% del contributo versato stesso.

In corrispondenza a ciascun versamento:

- il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati a detta Gestione Separata;
- il capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" è espresso in quote e si determina dividendo tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati al Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all'art.13 delle presenti

Condizioni Generali di contratto) in relazione a ciascun versamento.

Se non è attivo il *Life Cycle* (Art. 10 delle presenti Condizioni Generali di contratto), ogni versamento può essere investito liberamente nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza.

Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell’operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile (come definito all’art.13 delle presenti Condizioni Generali di contratto) dell’operazione stessa, anche se non coinvolge il Fondo Interno ma solo la Gestione Separata.

Art. 6 - Determinazione della rendita vitalizia

L’ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile”, o quanto rimasto di essi successivamente all’opzione capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all’Allegato 3, determinato in base all’età dell’aderente al momento di accesso alla prestazione, “corretta” secondo la data di nascita dello stesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all’Allegato 4

Art. 7 - Basi di calcolo del contributo

La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita è attualmente la A62D, con meccanismo di *age-shifting*.

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente pari allo 0,50%.

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all’aderente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita stessa.

Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l’obbligo della Società di os-

servare le disposizioni di cui alle lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all'aderente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all'operatività della modifica. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all'aderente.

L'aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 8 - Versamento dei contributi

Il versamento è determinato liberamente dall'aderente; viene data possibilità di frazionare il contributo mensilmente. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

Il primo contributo, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Consulente Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul c/c;

I contributi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- SDD (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo**);
- disinvestimento programmato da Fondo.

Se non è attivato il *Life Cycle*, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione l'aderente sceglie il Fondo Interno e/o la Gestione Separata a cui destinare i versamenti.

È facoltà dell'aderente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (riallocazione dei flussi contributivi) dei contributi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico *Life Cycle*);
- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti.

Art. 9 - Riallocazione (switch) tra Fondo Interno e Gestione Separata e viceversa

L'aderente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il *Life Cycle* (vedi successivo art. 10), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa.

La richiesta, da inviare alla Società o da consegnare al Consulente Finanziario di Banca Generali, deve riportare il numero di quote di capitale in "forma variabile" da trasferire nella Gestione Separata o il capitale in "forma rivalutabile" da trasferire nel Fondo Interno.

In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 13 delle presenti Condizioni Generali di contratto).

L'importo da trasferire è pari a:

- il controvalore del "capitale variabile", detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene investito nella Gestione Separata quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il "capitale rivalutabile", rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Separata, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene convertito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza sulla base del valore unitario della quota in vigore lo stesso giorno di valorizzazione.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di Euro 50,00.

L'aderente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno/Gestione Separata un capitale, pari ad almeno Euro 500,00.

Art. 10 - Programma automatico *Life Cycle*

Il programma *Life Cycle* prevede che il 31 dicembre di ogni anno, al giorno di riferimento utile della riallocazione da *Life Cycle* come definito all'art. 13, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita, sia "variabile" che "rivalutabile", tra il Fondo Interno e la Gestione Separata, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'aderente a tale data. Tali percentuali sono fornite in allegato alle presenti Condizioni (Allegato 5).

La riallocazione avviene come definito al precedente art. 9, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del *Life Cycle*.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00. In questo caso, in prossimità del successivo 31 dicembre, viene fatta una riallocazione dell'investito totale (al giorno di riferimento utile), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del *Life Cycle* verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Separata secondo la ripartizione prevista in base all'età dell'aderente.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del *Life Cycle*, indicando il Fondo Interno o la Gestione Separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

Art. 11 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'aderente il documento di Polizza o,
- l'aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società stessa.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del contributo,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del contributo è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto inviando una comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Genertellife S.p.A. - via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), o attraverso altri strumenti parificati dalla legge, indicando le coordinate bancarie (codice IBAN).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società restituisce il premio versato.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine. Nel caso in cui l'aderente sia un lavoratore dipendente, in presenza di contribuzione tramite l'azienda del lavoratore stesso, il recesso comporterà la restituzione alla predetta azienda dell'eventuale importo versato dalla medesima.

Art. 12 - Dichiarazioni dell'aderente

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 13 - Giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il **giovedì** di ciascuna settimana.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

• **sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito nel c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento.
Bonifico da banca terza o da disinvestimento fondo/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso.

• **versamento ricorrente:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento utile
S.D.D. (SEPA Direct Debit) M.AV (Bollettino bancario) Bonifico da disinvestimento	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

• **data di accesso alle prestazioni pensionistiche:**

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal Venerdì al Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

• **riscatto, anticipazione o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della settimana precedente alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione (switch):** il primo giorno di valorizzazione coincidente o successivo al primo giorno lavorativo che segue la data di ricezione della comunicazione da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione (switch) a seguito di richiesta di R.IT.A.:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta (completa delle informazioni necessarie per provvedere all'operazione) da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione da Life Cycle:** primo giorno di valorizzazione successivo al primo gennaio di ciascun anno.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la Gestione Speciale "Ri.Alto Previdenza".

Qualora nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previste dal presente contratto, tali operazioni saranno eseguite secondo la priorità che la Compagnia attribuirà alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.bgvita.it.

Art. 14 - Riscatto e anticipazione

L'aderente può richiedere per iscritto la liquidazione parziale o totale, prima della scadenza indicata in polizza, o chiedere una anticipazione della propria posizione individuale nei casi ed alle condizioni stabilite dal Decreto.

L'importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" determinato al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) e del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile", rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) in base alla "Clausola di rivalutazione" (Allegato 1).

In caso di riscatto parziale o di anticipazione l'importo viene liquidato in proporzione e il contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.

Art. 15 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza sopra citato, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Genertellife S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Genertellife S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Il trasferimento è gratuito.

Art. 16 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto. La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina del presente contratto. Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento, portati a preventiva conoscenza dell'aderente. Per il trasferimento da altre forme di previdenza complementare non è previsto alcun costo.

Art. 17 - Comunicazioni dell'aderente alla Società

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Art. 18 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto (aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o Beneficiari designati). Inoltre, tranne che per il recesso, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti gli aventi diritto**, su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Pagamento rendite

Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:

- dichiarazione dell'aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di autocertificazioni attestanti l'esistenza in vita dell'aderente o degli Assicurati, accompagnata dal documento d'identità in corso di validità dell'aderente/Assicurato; le autocertificazioni devono contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

2) Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

Sono necessari:

- modulo di richiesta di R.I.T.A. predisposto dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di cessazione attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 1. Nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato.
 2. Nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese.
- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'aderente al momento della richiesta:
 - autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione *oppure*
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art.

21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale) attestante la condizione di non occupazione.

- solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 5 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età;
 - idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno **20 anni** nei regimi obbligatori (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza);
- alternativamente, solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 10 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età;
 - attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno **24 mesi** (es. attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego; Modello Unilav Cessazione scaricabile online).

3) *Decesso dell'aderente*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte dell'aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione, sottoscritta da un erede, attestante il decesso dell'aderente; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da produrre da parte dell'avente diritto, da cui risulti se l'aderente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido e non impugnato. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, è necessario altresì qualora gli aventi diritto siano gli eredi;
- testamento: allegare copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

4) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

5) *Revoca della R.I.T.A.*

La comunicazione di revoca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

6) *Riscatto*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in se-

- guito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto):
 - per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Genertellife (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità;
 - per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica: documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i documenti richiesti per l'erogazione della R.I.T.A.).

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno e/o il capitale che si desidera riscattare.

7) Anticipazioni

Per le anticipazioni si rimanda al Documento sulle anticipazioni allegato alla Nota informativa.

NOTA BENE

- a) Nel caso in cui venga designato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- b) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Genertellife S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o rendita, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per i riscatti (compreso il riscatto per decesso) e le anticipazioni Genertellife S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Genertellife S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 19 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, quelle erogate a titolo di R.I.T.A. e le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 20 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 21 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio dell'aderente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 22 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Allegato 1

Clausola di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” nella fase di accumulo

A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”

Il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” fa parte di una separata categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

B - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al successivo Regolamento.

Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%. Il rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dello 0,00%. In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità e le conseguenze, di cui all'art.7 delle Condizioni Generali di contratto.

Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, viene aumentata di un importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, sopra definita, calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

Per la prestazione maturata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva al 31 dicembre, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di investimento o di conversione e il 31 dicembre successivo. La misura di rivalutazione viene calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

I nuovi importi della prestazione assicurata, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati all'aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: trasferimento verso altre forme previdenziali; riscatto; morte dell'aderente; switch; riallocazione dei flussi contributivi; accesso alle prestazioni pensionistiche; la misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra il 31 dicembre e la data in cui è pervenuta a richiesta, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data di ricevimento della richiesta.

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).

C - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferi-

mento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Allegato 2

Regolamento del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato La Venezia Dinamico Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l'andamento del *benchmark* di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso. Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi;
- 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);

- L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice Standard and Poor's 500 Composite comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice MSCI Pacific free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita

di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni

da regolare;

- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- commissioni di gestione;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10 Euro.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato

le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su IlSole24Ore e sul sito Internet della Società www.bgvita.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,80%, su base annua, per il servizio prestato per l'asset allocation degli strumenti finanziari collegati;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- imposte e tasse;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo (comprese anche le eventuali commissioni dovute all'utilizzo di strumenti finanziari di tipo OICR).

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Società, nell'interesse dell'aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all'IVASS e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata all'aderente e all'IVASS con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del

Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Allegato 3

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitaliziati con caratteristiche analoghe a quello di "Genertellife" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di

vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito nel Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Allegato 4

Clausola di rivalutazione della rendita vitalizia nella fase di erogazione

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione.

Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al punto 3) del successivo Regolamento.

Il rendimento da attribuire agli Assicurati è pari al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali.

Il rendimento attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione Separata superiore al 6,00%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Separata dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione.

La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata all'aderente.

Art. 3 - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termi-

ne, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile

del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Allegato 5

Life Cycle: percentuale di ripartizione

Età compiuta dall'aderente	% Ri.Alto Previdenza	% LVA Dinamico Previdenza
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
56	100	
57	100	
58	100	
59	100	
60	100	
61	100	
62	100	
63	100	
64	100	
Da 65 in poi	100	

Allegato 6

Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

- 6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima

istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui

siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sull'erogazione delle rendite

Allegato alle Condizioni Generali di contratto di BG Previdenza Attiva

Documento sull'erogazione delle rendite

Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all'aderente è pari alla somma:

- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro, maturata nella Gestione Separata al giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione, e
- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione.

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro si ottiene moltiplicando detta posizione per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue ("Coefficienti di conversione in rendita vitalizia").

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno si ottiene moltiplicando detto controvalore per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue.

I coefficienti sono validi per tutti gli Aderenti che facciano richiesta della prestazione prima dell'eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

L'erogazione della rendita vitalizia è sempre in Euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita:

- **in una rendita certa** per 10 anni e successivamente fino a che l'aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella

tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”).

- **in una rendita vitalizia reversibile** su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, se e finché è in vita il reversionario. A seguito di tale scelta, effettuata dall'aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello di "Genertellife" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per

entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%. I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito nel Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Costi nella fase di erogazione della rendita

I coefficienti sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari allo 0,90% delle rate di rendita attese.

Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita (valore trattenuto) pari a 1,5 punti percentuali assoluti. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%.

